

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGO TICINO e AGRATE CONTURBIA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

L'anno duemiladiciotto del mese di Dicembre il giorno _____, presso la sede municipale del Comune di Borgo Ticino (NO), in via Circonvallazione n. 37.

TRA I COMUNI DI:

- **Borgo Ticino** (NO), in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. MARCHESE Alessandro, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in via Circonvallazione n. 37, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, codice fiscale n.
- **Agrate Conturbia** in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. TOSI Simone, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in via Roma N. 41, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, codice fiscale n.

PREMESSO CHE:

- La legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia locale), e s.m.i., all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire attraverso forme associative le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle delegate, anche per quanto attiene agli aspetti organizzativi e procedurali;
- L'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede la possibilità di stipulare apposite Convenzioni tra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- Che l'art. 14 comma 28 e seguenti del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i., prevedeva l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui rientra il servizio di Polizia Locale, giusto art. 21 comma 3 lett. b) della legge 42/2009 e s.m.i.;
- Che con l'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 e s.m.i., sono state apportate modificazioni al su citato art. 14, del D.L. n. 78/2010, che nell'ampliare le iniziali funzioni fondamentali di cui al su citato art. 21 comma 3 della legge n. 42/2009 e s.m.i., ha riconfermato le funzioni di "polizia municipale e polizia amministrativa locale";
- La legge regionale 28.09.2012 n. 11 e s.m.i. in materia di funzioni associate degli Enti Locali, che nel rispetto del su richiamato art. 19 del D.L. 95/2012, ha fissato degli ambiti territoriali ottimali, prevedendo per i Comuni ricadenti nelle aree di pianura il limite di 5.000 abitanti.

PRESO ATTO:

- Delle disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 107 della Legge 56/2014 "*Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ...*", a modifica del comma 28-bis dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 già citato.
- Che i Comuni inferiori a detto limite, per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, dovranno procedere alla stipula di idonea una delle forme associate previste, tra cui la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Che i Comuni di Borgo Ticino e Agrate Conturbia, tutti siti in Provincia di Novara, hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale dettagliatamente indicate, rispettivamente nella Legge n.65/86 e s.m.i., L.R.PIEM n. 58/87 e s.m.i., nel D.P.R. n. 616/77 e s.m.i. e D.Lgs n. 112/98 e s.m.i., in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
- Comune di Borgo Ticino, deliberazione n. ____ in data _____;
- Comune di Agrate Conturbia, deliberazione n. ... in data _____;
- Che i suddetti comuni hanno concordato che ad assumere il ruolo di capo convenzione sia il Comune di Borgo Ticino.

CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera l) del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 e s.m.i., ha per oggetto la gestione in forma associata della funzioni fondamentali di *polizia municipale e polizia amministrativa locale*. La gestione associata, pertanto, ha ad oggetto:

- a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
- b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
- c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
- e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
- f) supporto alle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente, comprendenti servizi di controllo ai fini di prevenzione con utilizzo di strumentazioni (autovelox ed etilometro, ecc.);
- h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
- i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- j) pubblica sicurezza e commercio: attività istruttoria propedeutiche al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per: l'esercizio delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività legate al turismo (alberghi, agriturismo ecc.) spettacolo viaggiante, delle attività di parrucchiere estetista, di noleggio con conducente; all'assegnazione del numero di matricola agli ascensori di nuova installazione; l'adozione dei provvedimenti istitutivi di regolamentazione permanente della viabilità e di quelli temporanei conseguenti all'attività di competenza della polizia locale ricomprese nella declaratoria su indicata;
- k) adozione dei provvedimenti istitutivi di regolamentazione permanente della viabilità e di quelli temporanei conseguenti all'attività di competenza della polizia locale, nonché il solo supporto tecnico per l'apposizione della segnaletica verticale e realizzazione della segnaletica orizzontale da parte dei Comuni interessati;
- l) attività di notifica riferita al nuovo C.d.S. da effettuarsi sul territorio.
- m) ciascun Comune ai fini della gestione dei propri servizi sul territorio, dispone dei capitoli di spesa, che saranno gestiti dal Responsabile unico dei servizi di Polizia locale

convenzionati nell'ambito del P.E.G e/o P.R.O. di assegnazione, unitamente all'assegnazione degli obiettivi previsti nel Piano Performance di ogni singolo comune.

3. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia locale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, mediante: l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, anche mediante coordinamento con le altre Forze di Polizia dello Stato; il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo di attività criminose; le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e disagio sociale che suscitano senso di insicurezza, il controllo del territorio anche mediante strumenti di videosorveglianza; l'interconnessione delle sale operative; le iniziative volte a diffondere la cultura della legalità;

4. Periodicamente i Sindaci dei Comuni aderenti verificano l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

Finalità

1. La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) realizzare lo svolgimento dei servizi di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

Art. 3

(Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza della gestione associata;
- c) l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- d) attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.
- e) preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- f) perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- g) costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione.

Art. 4

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i., nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
3. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede dell'Ufficio Unico e del Comune di riferimento.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Articolo 5

Organizzazione uffici e servizi

1. I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, in esecuzione alla presente convenzione istitutiva del servizio convenzionato.
2. La sede della Polizia Locale è individuata nell'edificio ubicato nel comune di Borgo Ticino (NO) Via Circonvallazione n. 37 in considerazione di necessità logistiche tecniche ed organizzative, possono essere attivati front - office, presso i singoli Comuni.
3. L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della polizia locale, continua comunque ad essere assicurata dagli uffici di protocollo dei rispettivi comuni facenti parte della presente convenzione, che provvederanno ad inoltrarla all'ufficio unico di Polizia Locale presso il Comune di Borgo Ticino.
4. Il personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 07/03/86, n°65 e s.m.i. ed in quanto tale, ai sensi del D.M. 04/03/87, n°145, durante il servizio sul territorio dei Comuni convenzionati, è autorizzato a portare l'arma in dotazione in ragione dei compiti di istituto.
5. Sarà cura del Comune capo fila assicurare gli adempimenti relativi alle preventive comunicazioni ai fini della estensione delle funzioni di competenza da parte degli agenti sui territori dei Comuni convenzionati.

Articolo 6

Organizzazione del Servizio intercomunale e nomina del Responsabile dell'Ufficio Unico.

1. Il personale dipendente appartenente alla Polizia Locale dei Comuni convenzionati, è sottoposto alla direzione tecnico-operativo, amministrativa e disciplinare, del Responsabile del Servizio del Comune di Borgo Ticino (NO) che assume le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Unico (di seguito indicato come "*Responsabile*").
2. *Il Responsabile*, per il funzionamento dell'Ufficio Unico, si avvale di tutto il personale indicato nel comma 1, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati. Al *Responsabile* competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato. *Il Responsabile* riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.
Le relazioni sindacali (contrattazione) riferite al personale addetto alle aree di vigilanza, sono rimesse ai singoli Comuni di cui detto personale è dipendente. Al fine della valutazione dei singoli, *il Responsabile* fornirà ai Comuni di appartenenza idoneo referto di valutazione attinente il grado di raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'erogazione del salario accessorio previsto dal C.C.N.L. di categoria.

Sono altresì rimessi ai singoli comuni l'applicazione degli istituti previsti dal titolo VI – Sezione per la polizia locale- del C.C.N.L. 21.5.2018.

3. *Il Responsabile*, è responsabile verso i Sindaci per quanto di competenza territoriale, della disciplina dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio, nonché della legalità e legittimità degli atti amministrativi predisposti per i comuni convenzionati.

4. *Il Responsabile*, qualora ritenga che il comportamento di uno o più degli addetti al servizio convenzionato possa costituire motivo e/o fattispecie disciplinare sanzionabile, ne informa tempestivamente la conferenza dei Sindaci ed il Segretario comunale dell'Amministrazione di appartenenza di detto personale, il quale provvederà per l'eventuale procedimento istruttorio comprendente nel caso applicazione di sanzioni disciplinari.

5. I Comuni convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'Ufficio Unico, di Polizia Locale, fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al *Responsabile* gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

6. I Comuni di Borgo Ticino, Agrate Conturbia, tenuto conto dell'attività di coordinamento e direzione del *Responsabile*, rivolta a tutti i Comuni associati, nell'ambito dei rapporti finanziari di cui al successivo art. 8, concorrono al finanziamento dell'indennità di posizione e risultato di cui agli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. 1999 e successivo art.15, comma 2 e 4 ed art. 17, comma 6 del recente C.C.N.L. 21.5.2018: indennità di posizione inizialmente prevista in € 15'700,00= comprensiva della maggiorazione del comma 6 dell'art. 17, oltre all'indennità di risultato di cui al comma 4 dell'art. 5, successivamente concordata dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 7.

7. L'indennità di posizione sarà ripartite nella seguente misura:

- Il Comune di Borgo Ticino, contribuirà all'erogazione, della somma di € 11'500,00=,
- Il Comune di Agrate Conturbia per la somma di € 4'200,00=;

8. L'attività di lavoro del *Responsabile*, sarà direttamente concordata con la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 7. La nomina del *Responsabile* è conferita, con decreto del Sindaco del Comune capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci, da valere per l'intero ambito territoriale dei Comuni associati e comportante l'esercizio delle funzioni derivanti nell'ambito dei singoli Comuni associati come previsti dall'art. 1 del presente atto di convenzione.

9. Il provvedimento di nomina indica anche l'ammontare dell'indennità di posizione e risultato ex art. 8 e 10 C.C.N.L. 1999. La nomina è revocabile dal Sindaco del Comune capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci.

10. Ai fini dell'erogazione di dette indennità, ogni singolo Comune provvederà direttamente alla corresponsione in quota parte in esecuzione all'art. 17 comma 6 del C.c.n.l. 21.5.2018.

11. La concreta corresponsione della retribuzione dell'indennità di risultato annuale sarà corrisposta in quota parte dai singoli Comuni in ragione della valutazione complessiva dell'Organo di valutazione del comune di Borgo Ticino.

Articolo 7

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo istituzionale di indirizzo e di governo per la gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1 e la realizzazione degli obiettivi di cui al successivo art. 2 del presente atto convenzionale. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza dei Comuni convenzionati. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal

Sindaco del comune capo convenzione o suo delegato, secondo le necessità o su richiesta di uno degli altri Sindaci, ma comunque con una cadenza minima semestrale, anche per avanzare proposte per il miglioramento della convenzione stessa.

2. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1 della presente convenzione;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario, comprendente la quota di ripartizione delle spese in capo ai singoli Comuni associati;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle funzioni conferite, sul raggiungimento degli obiettivi, sull'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione;
- d) vigila sulla regolarità e svolgimento dei servizi dell'Ufficio Unico convenzionato, in specie ai fini della risoluzione dei rapporti finanziari previsti dal successivo art. 8 in ragione delle possibili proposte di impegno del personale da parte dei singoli Comuni convenzionati;
- e) esprime parere circa la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato rimesso all'organo di valutazione (O.I.V. e/o N.d.V. e/o O.C.V.);
- f) propone, nel rispetto dei principi desunti dal presente atto convenzionale, atti di contenuto regolamentare relativi all'organizzazione del servizio da adottarsi da parte di ogni singola Amministrazione comunale.

3. L'Orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Polizia Locale, l'organizzazione ed il funzionamento dello stesso, nonché l'apertura degli uffici presso ogni singolo Ente, saranno definiti in sede di conferenza dei Sindaci.

4. Alla Conferenza dei Sindaci, partecipa il Segretario del comunale del Comune capofila o suo delegato, con funzione di verbalizzante a titolo gratuito.

5. Alla Conferenza dei Sindaci possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, i Segretari comunali dei Comuni convenzionati.

Articolo 8

Rapporti finanziari

1. Le spese relative agli emolumenti per il personale addetto ai servizi convenzionati (Ufficio Unico convenzionato) saranno erogate dal Comune di appartenenza, comprensivi del relativo salario accessorio ove spettante.

2. Per la realizzazione della gestione associata, il Comune di:

- Borgo Ticino mette a disposizione del servizio associato quattro unità di personale (1 Vice Commissario cat D, 2 Agenti Polizia Locale Cat. C, 1 messo cat. B), unitamente a due autoveicoli di servizio in dotazione;
- Agrate Conturbia, mette a disposizione del servizio associato una unità di personale (Agente Polizia Locale Cat. C), unitamente all'autoveicolo di servizio in dotazione.

3. I Comuni convenzionati, in attuazione al piano annuale della gestione di cui al precedente art. 7, comma 2 lett. b) del presente atto di convenzione, approvato dalla Conferenza dei Sindaci, provvederanno agli eventuali versamenti di loro competenza nei confronti del Comune capo-convenzione, in 3 (tre) rate posticipate entro il mese: aprile, agosto e dicembre di ogni anno solare ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento in caso di conguaglio.

4. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, unitamente al pagamento tempestivo delle somme richieste dal comune capo convenzione.

Articolo 9

Personale beni e dotazioni

1. Per lo svolgimento dei servizi convenzionati (Ufficio Unico convenzionato, pongono in associazione l'utilizzo ed impegno dei veicoli e delle attrezzature già di proprietà a titolo gratuito, comprensivo dei costi di manutenzione gestione quali (riparazioni, assicurazione, ecc.). A tale scopo i veicoli di servizio di Polizia Locale saranno custoditi presso la sede di Borgo Ticino e messi a disposizione degli operatori.

2. Qualora i veicoli o le attrezzature dovessero subire dei danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo del servizio convenzionato, le spese conseguenti saranno ripartite tra gli enti associati come previsto al precedente art. 7, comma 7.

3. Gli operatori di Polizia Locale prestano servizio, anche negli altri Comuni convenzionati, in divisa con al seguito il proprio armamento per la difesa personale e idoneo apparecchiatura per le comunicazioni.

4. Il personale dovrà effettuare la timbratura per la rilevazione delle presenze, presso la sede del Comune capofila.

Articolo 10

Proventi contravvenzionali

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.

2. A finanziamento dei costi di gestione dei servizi associati (Ufficio Unico convenzionato) di cui al precedente art. 8, i Comuni convenzionati potranno destinare singolarmente una percentuale dei proventi delle sanzioni al Codice della strada comminate sul proprio territorio per il finanziamento del servizio associato nei limiti di quanto previsto dall'articolo 208 del Codice della strada.

Articolo 11

Decorrenza e durata

1. La decorrenza e la durata della convenzione è definita a decorrere dal 01.01.2019 e per il periodo di anni cinque in esecuzione all'art.5, comma 3, della L.R. PIEM. 28.09.2012 n. 11 e s.m.i.

Articolo 12

Recesso

1. Ogni Amministrazione, qualora non ritenga soddisfacente la gestione del servizio effettuata in forma associata può unilateralmente recedere dalla presente convenzione.

2. Il recesso è comunicato con preavviso di almeno sei mesi alla Conferenza dei Sindaci e produce effetti a fare data dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato esercitato, fermo restando il saldo da parte dell'Amministrazione uscente di eventuali pendenze economiche in essere.

3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due;

Articolo 13 **Modifiche**

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dal Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 14 **Stemmi e denominazioni**

1. Gli stemmi utilizzati per il servizio di Polizia Locale dovranno essere quelli della presente convenzione, riportante la seguente denominazione: **CONVENZIONE "....."**

Art. 15 **Ammissione nuovi comuni**

1. Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione dovrà presentare formale istanza all'Ente capo convenzione.
2. L'ammissione è subordinata all'accettazione della presente convenzione da parte del comune interessato, nonché dal parere espresso dalla conferenza dei Sindaci dei comuni già facenti parte della Convenzione. Ogni singolo Consiglio comunale dovrà procedere all'approvazione del nuovo ingresso ai fini dell'efficacia.
3. I rapporti finanziari di cui all'art. 8 della presente convenzione, dovranno pertanto essere rideterminati dalla Conferenza dei Sindaci, il cui verbale costituirà parte integrante dell'approvazione di cui al precedente comma 2 ed unito alla presente convenzione.
4. Anche per i nuovi comuni aderenti rimarranno invariati i termini di durata della presente convenzione.

Art. 16 **Comunicazione e informazione**

1. Il Responsabile del servizio convenzionato avrà cura di trasmettere copia della presente convenzione all'U.T.G. di Novara, agli Enti interessati ed alle Organizzazioni sindacali cui fanno capo i dipendenti del servizio convenzionato.

Art. 17 **Controversie**

1. Ogni controversia tra i Comuni interessati derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione della presente convenzione è rimessa alla Conferenza dei Sindaci e soltanto nel caso in cui non si giunga ad una soluzione bonaria, si nominerà un collegio arbitrale composto da tre arbitri.
2. Gli arbitri nominati risolveranno le controversie senza formalità nel rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art. 18

Disposizione sulla privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica pertanto il nuovo regolamento europeo sulla privacy UE n. 679/2016.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno tenuti presso la sede del comune capo convenzione di Borgo Ticino per le finalità della presente convenzione. Viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il Responsabile del servizio.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle normative per la protezione e la riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 19 Disposizioni finali

1. Per ogni aspetto non previsto dalla presente convenzione si provvederà d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.267/2000 n. 267 e s.m.i.
2. Agli effetti fiscali, la presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, della Tabella unita alla Tariffa - Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il rappresentante del Comune di Borgo Ticino

Il rappresentante del Comune di Agrate Conturbia
